

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO	SENTENZA	44	2018	RESPONSABILITA'	05/02/2018



**REPUBBLICA ITALIANA 44/2018**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**Sezione prima giurisdizionale centrale di appello**

composta dai magistrati:

dott. Enzo Rotolo	Presidente
dott. Antonio Ciaramella	Consigliere relatore
dott.ssa Fraioli Fernanda	Consigliere
dott.ssa Tomassini Elena	Consigliere
dott.ssa Giuseppina Mignemi	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nei giudizi di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritti ai numeri:

52375 proposto da Nicco Davide, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla e Sergio Viale, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63;

52421 proposto da Careglio Davide, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Rabino e Mario Contaldi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63;

52439 proposto da Sutera Sardo Luciano, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Caranzano e Nicoletta Grandi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Francesco Datini n.8;

n. 52173 proposto dal Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per il Piemonte

### **avverso**

la sentenza della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per il Piemonte n. 25/2016, depositata in data 1 marzo 2016.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi nel pubblico dibattimento del 5 dicembre 2017, il relatore cons. Antonio Ciaramella, gli avv.ti Sergio Viale per l'appellante Nicco Davide, Enrico Rabino per l'appellante Careglio Dario, Roberto Caranzano per l'appellante Sutera Sardo Luciano, Anna Mattioli per le appellate Caracciolo Marisa e Rodo Maria Josè, Venturino Marco su delega dell'avv. Pierpaolo Berardi per l'appellato Fracchia Fausto, ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale Paolo Luigi Rebecchi.

Ritenuto in

### **FATTO**

Con atto di citazione del 7 maggio 2015, la Procura territoriale conveniva in giudizio il direttore generale dell'Agenzia Territoriale per la Casa di Asti sig. SABBIONI UBALDO nonché la responsabile dell'ufficio ragioneria sig.ra PORCELLANA ANNA MARIA e sette componenti del collegio sindacale della medesima Agenzia (sigg. CARACCIOLO MARISA, RODO MARIA JOSE, PIZZOTTI LIDIA MARIA, FRACCHIA FAUSTO, CAREGLIO DARIO, SUTERA SARDO LUCIANO, NICCO

DAVIDE) a titolo di responsabilità sussidiaria per *culpa in vigilando*, ripartita *pro quota* in relazione al ruolo ricoperto ed al periodo di carica. Ai medesimi il requirente addebitava l'omesso diligente esercizio delle proprie funzioni di controllo in modo da impedire la distrazione di denaro pubblico posta in essere dal direttore amministrativo e, successivamente, direttore generale della stessa A.T.C. di Asti, sig. SANTORO Pierino, nel periodo gennaio 2004 - febbraio 2014. Quest'ultimo, aveva depauperato le casse dell'Agenzia con plurime condotte consistenti in prelevamenti presso la Tesoreria dell'A.T.C. mediante l'uso di falsi mandati ( per euro 4.443.681,44); in prelievi di denaro contante dalla cassa URP dell'A.T.C. ( per euro 2.066.439,65); in prelevamenti da un conto corrente postale costituito dal Santoro e falsamente intestato all'Agenzia sul quale venivano effettuati i pagamenti per affitti a favore dell'ente( per euro 1.756.141,66); in prelevamenti di denaro dalla cassa contanti dell'A.T.C. (euro 159.806,88). Tutto ciò per un importo totale di € 8.426.069,63.

Per tali ammanchi, il Santoro era stato precedentemente condannato, in via esclusiva, al pagamento di tale somma dalla sezione territoriale con sentenza 9 marzo 2015, n. 44.

Con la sentenza n. 25 del 1 marzo 2016, oggetto dei gravami in esame, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte, condannava SABBIONI Ubaldo e PORCELLANA Anna Maria, previa applicazione del potere riduttivo dell'addebito, al pagamento in favore dell'Agenzia Territoriale per la Casa di Asti della somma, rispettivamente, di euro 500.000,00 e di euro 100.000,00 ed assolveva, per difetto di colpa grave, i suindicati componenti del collegio sindacale.

Avverso tale capo della sentenza ha proposto appello il Procuratore regionale, deducendo che il primo giudice avrebbe erroneamente asserito un difetto di prova in ordine alla sussistenza della responsabilità sussidiaria dei medesimi, dal momento che dal materiale probatorio emergeva una chiara assenza dei dovuti controlli sulla modalità di pagamento dei canoni abitativi e le morosità a

favore dell'ente in questione, oltre che su di un numero di circa 400 mandati falsi emessi dal sig. Santoro; il requirente ha sottolineato nel gravame come il ricorso al campionamento nel controllo era stato effettuato su un numero assai esiguo di mandati di pagamento, ed in assenza di criteri d'esame predeterminati.

Hanno interposto distinti appelli, contestualmente alla comparsa di costituzione, i sigg. CAREGLIO Dario, SUTERA SARDO Luciano e NICCO Davide. Con tali atti gli appellanti, oltre a chiedere la reiezione dell'appello del procuratore regionale, si dolgono della circostanza che il giudice di prime cure pur avendo escluso una propria colpa grave, avrebbe comunque rappresentato l'inadeguatezza dell'attività di controllo da parte del collegio sindacale. Inoltre, in via subordinata, si gravano avverso il capo della sentenza ove è stata respinta la propria eccezione circa la presunta non attualità del danno, stante il parziale recupero delle somme sottratte dal Santoro. Con successiva memoria i citati appellanti hanno evidenziato la presunta infondatezza dell'appello del procuratore regionale facendo riferimento alla particolare callidità della condotta illecita tenuta dal Santoro nella vicenda. Inoltre, evidenziano come non era possibile rendersi conto delle distrazioni in discorso in quanto avvenivano tramite la creazione di una contabilità separata che non risultava dai dati contabili né dal bilancio dell'ente. Infine, ripropongono le eccezioni già formulate in primo grado, relative al presunto recupero totale del danno che si sarebbe verificato nel periodo in cui hanno esercitato le proprie funzioni e comunque del recupero, allo stato attuale, di una somma superiore ad euro 2.700.000,00, da parte dell'ente danneggiato. Chiedono, altresì, una riduzione dell'addebito in considerazione del fatto che tali somme sono state recuperate proprio grazie alla loro attività di indagine e dalla denuncia che hanno effettuato nel 2013 agli organi competenti.

Si sono costituiti anche la dott.ssa Pizzotti ed il dott. Fracchia che hanno evidenziato una presunta mancanza di specificità dei motivi del gravame del requirente a fronte delle ragioni esimenti la

colpa grave individuati dal primo giudice, quali il numero dei mandati da esaminare, la condotta fraudolenta del Santoro ed il fatto che molte operazioni fossero spesso artatamente collocate fuori dalla contabilità. Sottolineano, poi, come la tesi accusatoria che si porrebbe in contrasto con altri atti della stessa procura regionale, in particolare con il ricorso per sequestro conservativo operato nei confronti del Santoro che farebbe riferimento ad un doloso occultamento del danno da parte di quest'ultimo; inoltre, al fine di escludere una loro colpa grave, evidenziano come il direttore generale pro tempore e la responsabile del servizio ragioneria sarebbero state rinviati a giudizio in sede penale per reati commessi in concorso con il Santoro, oltre alla circostanza che il consiglio di amministrazione, gli organi di controllo esterni ed il tesoriere non avrebbero mai evidenziato irregolarità nella gestione dell'ente; rilevano, poi, come non sarebbe stata evocata in giudizio la segretaria del Santoro che compilava i mandati in questione e che sarebbe stata loro celata l'esistenza della cassa URP e del conto corrente falsamente intestato all'ente aperto presso le poste italiane; infine, evidenziano come il danno non sarebbe attuale considerati i recuperi effettuati di parte delle somme distratte e quelli che potrebbero essere effettuati a seguito della vendita di beni sequestrati al Santoro..

Si sono costituite anche Caracciolo Marisa e Rodo Maria José deducendo l'inammissibilità dell'appello del requirente dal momento che non articolerebbe specifici motivi di gravame e, comunque, l'infondatezza dello stesso.

Il procuratore generale nelle conclusioni scritte ha chiesto che gli appelli dei componenti del collegio sindacale siano dichiarati inammissibili per difetto di interesse, dal momento che gli appellanti sono stati assolti in primo grado e che sia accolto l'appello del procuratore regionale.

Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2017 le parti hanno illustrato e ribadito quanto rappresentato negli atti scritti.

Considerato in

## DIRITTO

Deve, preliminarmente, disporsi la riunione in rito degli appelli, ai sensi dell'articolo 184, primo comma, del codice della giustizia contabile, dal momento che le impugnazioni in questione sono state proposte avverso la stessa sentenza.

L'appello del Procuratore regionale va rigettato, mentre gli appelli dei sig.ri CAREGLIO Dario, SUTERA SARDO Luciano e NICCO Davide, vanno dichiarati inammissibili.

Infatti, il gravame del requirente è impostato, esclusivamente, su di un affermato omesso diligente esercizio da parte dei degli appellati, in qualità di componenti del collegio sindacale dell'ATC di Cuneo, della propria funzione di controllo sugli atti e le attività di tale ente, circostanza che avrebbe agevolato l'ex direttore generale dello stesso ad effettuare illecite e ripetute sottrazioni di denaro di pertinenza dell'agenzia.

La contestazione a carico degli appellati si è articolata sulla base di considerazioni già svolte in primo grado che, però, non tengono conto sia delle numerose circostanze, che si vincono dagli atti del giudizio in esame, che escludono la colpa grave di questi ultimi, già rappresentate dal primo giudice, e che si desumono, altresì, dal giudizio per responsabilità amministrativa instaurato nei confronti di Pierino Santoro, ex direttore generale dell'ente che ha materialmente sottratto allo stesso le somme in questione, e che si è concluso con la condanna di quest'ultimo al pagamento, in via esclusiva, della somma di euro 8.426.069,63.

Tali elementi attengono, in primo luogo, al ruolo di vero e proprio dominus della gestione amministrativa dell'ente in questione svolto dal Santoro, nel corso di oltre un decennio, anche quando il suo ruolo è stato quello di direttore amministrativo. Durante il corso di tali anni al Santoro è stato consentito, da parte degli altri titolari degli organi di amministrazione attiva dell'ente, di gestire l'ente in questione in piena autonomia, come risulta dalla stessa sentenza ora gravata dal requirente, che ha condannato per omesso esercizio di un seppur minimo controllo

sull'attività di quest'ultimo sia da parte del direttore generale pro tempore dell'ente( che controfirmava o avrebbe dovuto controfirmare i falsi mandati in discorso) che, soprattutto, della responsabile del servizio ragioneria( che avrebbe dovuto istruire gli stessi prima di autorizzare il pagamento da parte del tesoriere). In proposito, occorre, altresì, evidenziare come questi ultimi risultano essere stati rinviati a giudizio per i reati di truffa e falso commessi in concorso con il Santoro. Non bisogna, poi dimenticare, come il Santoro abbia potuto usufruire anche della tacita acquiescenza di personale interno all'ente, come la propria segretaria che, come risulta dagli atti del giudizio, provvedeva a compilare, materialmente, i falsi mandati di pagamento in questione ovvero a ritirare dalle casse dell'ente somme in contanti che venivano consegnate al Santoro. Perciò, come si vede, nell'esercizio della sua attività criminosa quest'ultimo ha potuto usufruire della totale inerzia dell'apparato amministrativo dell'ente, circostanza che rendeva, già di per sé, difficile una scoperta degli illeciti in questione da parte dei componenti di un organo di controllo che non erano in un rapporto costante e continuativo con la gestione dell'ente.

Ulteriori circostanze esimenti la colpa grave nel comportamento dei componenti del collegio sindacale si evincono dalla stessa particolare callidità manifestata da quest'ultimo nel porre in essere nel corso degli anni i comportamenti illeciti di cui si discute. Infatti, riguardo ai mandati privi di atti giustificativi delle relative spese è da dire che gli stessi si manifestavano formalmente regolari ed avrebbero dovuto essere controllati assieme ad un ulteriore gran numero di atti (si tratta di 400 mandati irregolari a fronte di circa 3000 mandati all'anno che i sindaci avrebbero dovuto controllare). Tali controlli, sono stati comunque svolti a campione né il requirente, nel contestare le modalità cui lo stesso è stato svolto, indica quali tecniche alternative i componenti dell'organo di controllo avrebbero dovuto utilizzare in modo da permettere la scoperta dei falsi mandati. Inoltre, come sottolineato da alcuni appellati, dal momento che ai controlli trimestrali era presente anche il Santoro è ragionevole supporre che quest'ultimo evitasse che allo stesso

fossero sottoposti i mandati falsi che, come detto, costituivano una minima percentuale degli atti, di volta in volta, da esaminare da parte dei componenti del collegio.

Inoltre, risulta che le ulteriori modalità di distrazione illecita del denaro dell'ente sia avvenuta, da parte del Santoro attraverso la creazione di una contabilità occulta, che non risultava dai dati contabili né dal bilancio(creazione di una cassa in contanti presso l'URP dell'ente e costituzione di un conto corrente postale, falsamente intestato a quest'ultimo dal Santoro, su cui affluivano i pagamenti degli affittuari degli immobili dell'ente e su cui quest'ultimo poteva liberamente operare). Si tratta di una contabilità che lo stesso requirente riconosce non essere mai stata portata a conoscenza dei sindaci. Infine, occorre sottolineare come il trend delle riscossioni dei canoni da parte dell'ente in questione era in linea con quelli degli altri analoghi enti piemontesi e tale circostanza non è stata smentita dal requirente.

In definitiva, come correttamente rilevato dal primo giudice, va esclusa una colpa grave nel comportamento degli appellati.

Vanno, infine, dichiarati inammissibili gli appelli proposti da CAREGLIO Dario, SUTERA SARDO Luciano e NICCO Davide, per difetto di interesse ad appellare, in quanto questi ultimi sono stati assolti in primo grado( si veda in merito alla necessità di una concreta utilità che può derivare alla parte dall'accoglimento del gravame Cass. Sez. un. n. 12637/2008).

In definitiva, la sentenza di primo grado va integralmente confermata. Le spese legali vanno compensate fra il requirente e gli altri appellanti, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del codice di giustizia contabile, vista la reciproca soccombenza. Vanno riconosciute le spese legali a favore degli altri appellati che si liquidano come in dispositivo. Nulla per le spese di giudizio.

#### **RIGETTA**

l'appello del Procuratore regionale per il Piemonte avverso la sentenza indicata in epigrafe.

#### **DICHIARA INAMMISSIBILI**



gli appelli proposti da Careglio Dario, Sutera Sardo Luciano e Nicco Davide, avverso la sentenza indicata in epigrafe.

**Compensa** le spese e gli onorari di difesa tra tali appellanti ed il requirente.

**Liquida** in euro 3000,00( tremila), ciascuno, gli onorari difensivi spettanti, per il presente grado di giudizio, a Caracciolo Marisa, Rodo Maria Josè, Pizzotti Lidia Maria e Fracchia Fausto.

Nulla per le spese di giudizio.

- MANDA alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017.

**L'ESTENSORE**

(Antonio Ciaramella)

**IL PRESIDENTE**

(Enzo Rotolo)

Depositata in Segreteria il 05/02/2018

**IL DIRIGENTE**

FTO (dott.ssa Daniela D'Amaro)